

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE ABBA OTTENUTO UN PERMESSO PER ASSISTERE LA MADRE GRAVEMENTE DISABILE E LO ABBA INVECE UTILIZZATO PER PARTECIPARE A UNA SERATA DANZANTE - Disvalore sociale della condotta (Cassazione Sezione Lavoro n. 8784 del 30 aprile 2015, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano).

A.E. dipendente della s.p.a. S., è stato licenziato per avere partecipato a una serata danzante durante la fruizione di un permesso ottenuto in base alla legge n. 104 del 1992 per assistere la madre disabile grave. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale dell'Aquila sostenendo, tra l'altro che rientrato a casa dopo la serata danzante egli aveva effettivamente assistito la madre per alcune ore e che il contratto collettivo prevedeva per l'assenza ingiustificata la sanzione della sospensione. Il Tribunale ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione. Questa decisione è stata riformata, in grado d'appello, dalla Corte dell'Aquila che ha ritenuto legittimo il licenziamento in considerazione del disvalore sociale della condotta tenuta dal lavoratore perché questi aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali, scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa. Ne conseguiva, secondo la Corte di Appello, che *"proprio per gli interessi in gioco, l'abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz'altro sull'elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti"*. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte aquilana per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8784 del 30 aprile 2015 Pres. Vidiri, Rel. Napoletano) ha rigettato il ricorso affermando che la decisione è stata adeguatamente motivata con riferimento al disvalore della condotta tenuta dal lavoratore.